

N. 13289 di rep.

N. 6957 di racc.

**Costituzione di società a responsabilità limitata unipersonale**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2016 (duemilasedici)

il giorno 28 (ventotto)

del mese di settembre,

in Milano, in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparsa la Signora:

- **Geraci Lucrezia**, nata a Crema il 19 gennaio 1958, domiciliata per l'incarico in Foro Buonaparte n. 31, la quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare nella sua qualità di Procuratore speciale e, come tale, in rappresentanza della società di nazionalità italiana e costituita in Italia denominata:

**"EDISON S.p.A."**

con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero 06722600019, capitale sociale di Euro 5.377.000.671,00 (cinqueniarditrecentosettantasettemilioniaseicentocettantuno virgola zero zero), interamente versato, munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza della procura conferitagli in data 27 settembre con atto Notaio Renata Mariella n. 38540 di rep. che in originale si allega sotto "A".

E, quindi, detta Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

stipula e conviene quanto segue.

1.) (Costituzione - Denominazione - Sede - Durata). Viene con il presente atto costituita dalla società di diritto italiano **EDISON S.p.A.**, una società a responsabilità limitata unipersonale denominata:

**"Eolo Energia s.r.l."**

avente sede legale in Milano, inizialmente in Foro Buonaparte n. 31, e con durata fissata sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o scioglimento anticipato.

2.) (Attività che costituiscono l'oggetto sociale).

La Società anche attraverso società partecipate o controllate, opera direttamente ed indirettamente nel settore delle energie rinnovabili ha per oggetto le attività di acquisizione, la detenzione, la gestione e la cessione di partecipazioni in Italia e all'estero e, più generalmente, tutte le operazioni che si possano ricollegare, direttamente o indirettamente, all'oggetto di cui sopra o a tutti gli oggetti similari e connessi.

La società può svolgere direttamente, o nell'interesse delle società partecipate o controllate, ogni attività connessa e strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.

La società può compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, mobiliari e finanziarie - queste due

ultime non nei confronti del pubblico - ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale; può inoltre, prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi. Sono escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

3.) (Capitale sociale). Il capitale iniziale della qui costituita società è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), sottoscritto integralmente in denaro come infra precisato al punto 5.).

4.) (Statuto sociale - Norme di funzionamento). La qui costituita società sarà retta e funzionerà secondo le norme tutte contenute nel documento (statuto sociale), comprensivo di quanto previsto ai precedenti e successivi punti, che si compone di 27 (ventisette) articoli e che, letto da me notaio alla comparsa, da lei approvato e quindi firmato con me notaio, si allega al presente atto sotto "B" quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

5.) (Conferimenti). Il capitale sociale iniziale della qui costituita società è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene integralmente sottoscritto in denaro dalla società costituente.

Si dà atto che l'intero capitale sociale, pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) risulta integralmente versato mediante assegno circolare non trasferibile emesso in data 27 (ventisette) settembre 2016 (duemilasedici) dalla banca Intesa Sanpaolo S.p.A. n. 3205405096-10 a favore della qui costituita società. Detto assegno circolare dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) viene consegnato dalla società costituente, a mezzo come sopra (con la corrispondente annotazione da parte mia sull'apposito registro Somme e Valori al n. 11) in via fiduciaria a me notaio, con mandato irrevocabile di consegnarlo (i) al nominato Amministratore Unico di cui infra al punto 6.) ed una volta che avrà accettato l'incarico ovvero (ii) ad un procuratore da esso nominato, munito di apposita procura all'incasso.

6.) (Organo amministrativo). La qui costituita società sarà inizialmente amministrata da un Amministratore Unico, che rimarrà in carica fino a revoca o dimissioni, nella persona di:  
- Brianza Giovanni, nato a Milano il 7 maggio 1973, codice fiscale: BRNGNN73E07F205P.

L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri di cui all'articolo 16 (sedici) dello statuto sociale ai sensi dell'articolo 18 (diciotto) dello stesso statuto ed è investito della rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio ai sensi dell'articolo 20 (venti) dello statuto sociale.

7.) (Data di chiusura degli esercizi sociali). Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno)

dicembre 2016 (duemilasedici).

**8.) (Iscrizione presso il Registro delle Imprese).** Il Comparente è espressamente autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della qui costituita società e ad apportare al testo del presente atto e del sopra allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione presso il competente ufficio del Registro delle Imprese.


**9.) (Spese).** Si espone in euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) l'importo globale approssimativo delle spese di costituzione poste a carico della società.

Del presente ho dato lettura alla Comparente che lo approva e con me sottoscrive alle ore 10,50 omissa per sua dispensa la lettura dell'allegato A.

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine cinque e della sesta sin qui.

F.to Lucrezia Geraci

F.to Carlo Marchetti notaio



**STATUTO**

**Titolo I**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA- LIBRO DEI SOCI**

**Articolo 1 – Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale

"Eolo Energia s.r.l."

**Articolo 2 – Oggetto**

La società, anche attraverso società partecipate o controllate, opera direttamente ed indirettamente nel settore delle energie rinnovabili ed ha per oggetto l'acquisizione, la detenzione, la gestione e la cessione di partecipazioni in Italia e all'estero e, più generalmente, tutte le operazioni che si possano ricollegare, direttamente o indirettamente, all'oggetto di cui sopra o a tutti gli oggetti simili e connessi.

La società può svolgere direttamente, o nell'interesse delle società partecipate o controllate, ogni attività connessa e strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.

La società può compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, mobiliari e finanziarie - queste due ultime non nei confronti del pubblico - ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale; può inoltre, prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi.

Sono escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

**Articolo 3 – Sede**

La società ha sede legale in Milano.

La società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, filiali e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

**Articolo 4 – Durata**

La società ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

**Articolo 5 – Domicilio e recapito dei soci**

Il domicilio dei soci o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dalla documentazione pubblicata nel Registro delle Imprese o che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

## **Titolo II**

### **CAPITALE SOCIALE – QUOTE – VERSAMENTI DEI SOCI**

#### **Articolo 6 – Capitale**

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (dieci mila/00), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.

Per le modalità ed i termini del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e, in difetto, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.

#### **Articolo 7 – Quote**

Le quote sociali sono divisibili.

Le quote sociali ed il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale sono liberamente trasferibili nei modi e forme di legge, anche a favore di terzi.

#### **Articolo 8 – Versamenti dei soci**

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 cod. civ. e delle norme pro tempore vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

## **Titolo III**

### **DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA**

#### **Articolo 9 – Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare ovvero non in forma assembleare.

Le decisioni dei soci, in forma assembleare e non, sono assunte con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

#### **Articolo 10 – Decisioni in forma non assembleare**

L'approvazione del bilancio e la distribuzione di utili o riserve, la nomina o revoca degli amministratori, la nomina del sindaco unico o del collegio sindacale e del suo presidente e/o del revisore legale o società di revisione, la determinazione dei relativi compensi ed in genere tutte le decisioni riservate ai soci, ma che per legge

o per statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare sono assunte, ad iniziativa del Presidente del Consiglio di amministrazione o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante sottoscrizione da parte dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato.

La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione nel libro delle decisioni dei soci tenuto ai sensi di legge.

La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli purchè siano assicurati a ciascun socio parità informativa ed il diritto di partecipare alla decisione, e ne sia data comunicazione a tutti gli amministratori e all'organo di controllo di cui all'art. 22, se nominato.

La decisione è adottata quando pervenga e consti al Presidente del Consiglio di amministrazione, nel termine previsto, il consenso di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, sempre fatta salva ogni diversa inderogabile disposizione di legge.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti i soci, amministratori e sindaci effettivi, se nominati.

#### **Articolo 11 – Decisioni dei soci in forma assembleare**

Devono essere assunte in forma assembleare:

1. le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo ivi comprese fusioni e scissioni (salvo, nei casi consentiti, la competenza del Consiglio nelle ipotesi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod.civ. quali richiamati anche dall'art. 2506 ter cod. civ. e 2481 c.c.);
2. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate;
3. ogni altra decisione riservata in via inderogabile dalla legge all'assemblea;
4. le decisioni in merito allo scioglimento anticipato della società, alla nomina o revoca dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri;
5. ogni altra determinazione di competenza dei soci per la quale il Presidente o un componente del Consiglio di amministrazione o tanti

soci che rappresentino almeno un terzo del capitale richiedono la forma assembleare.

#### **Articolo 12 – Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione e da quei consiglieri all'uopo delegati dal consiglio, alternativamente o promiscuamente con lettera raccomandata o posta elettronica a condizione che si abbia prova di avvenuta ricezione, da inviarsi al domicilio o recapito dei soci, amministratori e, dell'organo di controllo, se nominato, non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e l'organo di controllo di cui all'art. 22, ove nominato, siano intervenuti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 13 – Intervento in assemblea**

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la loro qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla propria partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società.

L'intervento in assemblea può avvenire tramite collegamento per teleconferenza o videoconferenza nel rispetto dei principi dell'art. 17, quarto comma, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione. Tale ultima condizione non è richiesta nel caso in cui l'assemblea si riunisca in forma totalitaria ai sensi dell'art. 12 comma 4 del presente statuto.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

#### **Articolo 14 – Presidenza dell'assemblea e verbalizzazione**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal



segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

#### **Titolo IV**

#### **AMMINISTRAZIONE**

##### **Articolo 15 – Composizione dell'organo amministrativo**

La gestione della società è affidata a un numero variabile da tre a sette amministratori secondo le determinazioni assunte dai soci all'atto della decisione di nomina.

Gli amministratori costituiscono il Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 cod. civ., ma non a quelle previste dall'art. 2390 cod. civ., salvo diversa decisione dei soci.

Per decisione dei soci, anche in corso di mandato, può essere variato il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Qualora vengano meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene per decisione dei soci. L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Se, nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione e gli amministratori rimasti in carica devono chiedere ai soci la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

##### **Articolo 16 – Poteri dell'organo amministrativo**

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in via esclusiva all'assemblea o comunque alla decisione dei soci.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, la fusione e la scissione nelle ipotesi degli artt. 2505, 2505 bis cod. civ., quali richiamati anche dall'art. 2506 ter cod.civ.

Può nominare direttori anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

#### **Articolo 17 – Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o dai Consiglieri Delegati ogni qualvolta ne ravvisino la necessità con comunicazione scritta – anche via fax, telegramma o posta elettronica – che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di almeno un giorno. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei Consiglieri in carica o l'organo di controllo di cui all'art. 22, se nominato.

La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano intervenuti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti dell'organo di controllo di cui all'art. 22, se nominato. Il Consiglio di Amministrazione è parimenti validamente costituito qualora siano intervenuti: la maggioranza degli amministratori in carica, il sindaco unico o, in caso di nomina di un collegio sindacale, la maggioranza dei sindaci effettivi in carica e tutti gli assenti siano stati informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il Segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio ovvero, in caso di mancanza o impedimento, da un altro amministratore designato a maggioranza dei consiglieri presenti.

Su iniziativa del Presidente - da comunicare, con la relativa documentazione, anche all'organo di controllo di cui all'art. 22, se nominato - le decisioni del Consiglio possono essere prese altresì, ai sensi dell'art. 2475 cod. civ., mediante sottoscrizione da parte degli amministratori anche in luoghi e tempi diversi di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di

cui sopra è conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro delle decisioni degli amministratori, tenuto ai sensi di legge.

Tutti gli amministratori devono essere messi in grado di partecipare a parità di informazione al processo decisionale che deve concludersi entro il termine volta a volta stabilito dal Presidente.

La decisione è adottata quando pervenga e consti al Presidente del Consiglio di amministrazione, entro il termine previsto, il consenso della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti gli amministratori e all'organo di controllo di cui all'art. 22, se nominato.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, le delibere di fusione o scissione di cui agli artt. 2505, 2505 bis, quali richiamati anche dall'art. 2506 ter cod. civ., nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ. sono riservati alla competenza collegiale del Consiglio di amministrazione, senza facoltà di delega, ferma peraltro sempre la possibilità che la riunione si svolga in audio o teleconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessario l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi.

I verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione saranno firmati da chi ha presieduto e dal segretario.

#### **Art. 18 – Amministratore unico**

Per decisione dei soci la gestione può essere affidata ad un unico amministratore al quale spettano tutti i poteri dal presente statuto attribuiti al consiglio di amministrazione e al suo Presidente.

#### **Articolo 19 – Presidenza e delega poteri**

Il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, nomina tra i suoi componenti un Presidente e può nominare un Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione può delegare nei limiti dell'art. 2381 cod. civ. in quanto applicabile e di statuto proprie funzioni al Presidente e ad uno o più dei suoi membri.

#### **Art. 20 – Rappresentanza sociale**

Al Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale

della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente; per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

I componenti del Consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

La rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

#### **Articolo 21 – Emolumenti**

Ai incumbri del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti per decisione dei soci.

Essi possono altresì stabilire l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso il Consiglio di amministrazione determina la ripartizione della remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche sentito il parere del dell'organo di controllo di cui all'art. 22, quando nominato.

Ove i soci non abbiano provveduto ai sensi del comma precedente, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere dell'organo di controllo se nominato.

### **Titolo V**

#### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

##### **Articolo 22 – Organo di controllo: Collegio sindacale e Sindaco Unico**

I Soci decidono, nei casi di legge o quando lo ritengono opportuno, la nomina di un collegio sindacale ovvero un sindaco unico, iscritto nel registro dei revisori legali, con funzioni di controllo e di revisione legale dei conti, salvo quanto disposto dal successivo art. 23.

Il collegio sindacale, ove previsto, si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Al collegio sindacale ovvero, al sindaco unico, si applicano comunque le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

#### **Articolo 23 – Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti può anche essere affidata, su decisione dei Soci e comunque nel rispetto della vigente normativa, ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Si applicano al soggetto che effettua la revisione legale dei conti le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

### **Titolo VI**

#### **BILANCIO**

#### **Articolo 24 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione, prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione.

#### **Articolo 25 – Destinazione degli utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno distribuiti ai soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge e salva diversa determinazione dei soci.

### **Titolo VII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 26 – Scioglimento e liquidazione**

L'assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

### **Titolo VIII**

#### **NORME DI RINVIO**

#### **Articolo 27 – Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to Lucrezia Geraci

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Nel mio studio, 28 settembre 2016

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.